

**Ai gentili clienti****Loro sedi**

## **Bonus ristrutturazione alberghi: dal 15 settembre 2015 al via la procedura**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **l'art. 10 del DL 83/2014 riconosce alle imprese alberghiere**, per il 2014, 2015 e 2016, **un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute** (fino a 200.000,00 euro) **relative agli interventi di ristrutturazione agevolati**, le cui modalità operative **sono state recentemente regolamentate dal decreto attuativo 7.5.2015, pubblicato sulla G.U. 17.6.2015**. In particolare, l'art. 5 del citato Decreto attuativo precisa che il **soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare**, in via telematica, una **specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, le cui modalità telematiche **si sarebbero dovute definire entro lo scorso 15.08.2015**. Ebbene, nel rispetto del suddetto termine, **il Ministero dei beni e delle attività culturali ha reso note le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta** (art. 10 del DL 83/2014 e DM 7.5.2015). In particolare, l'istanza per accedere all'agevolazione **deve essere presentata in forma telematica**, insieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, **tramite il Portale dei Procedimenti <https://procedimenti.beniculturali.gov.it>**. Secondo la Guida pubblicata sul sito internet del Ministero, **la procedura di accesso all'agevolazione si distingue in: i) una fase di preparazione, dalle ore 10:00 del 15.9.2015 fino alle ore 16:00 del 9.10.2015**, in cui il legale rappresentante dell'impresa può procedere alla registrazione al portale e alla compilazione e caricamento dell'istanza; **ii) una fase di presentazione vera e propria delle domande, dalle ore 10:00 del 12.10.2015 fino alle ore 16:00 del 15.10.2015**, in cui viene inviata telematicamente l'istanza a la relativa attestazione di effettivo sostenimento delle spese. **Il 16.12.2015 sarà pubblicato sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.**

---

## Premessa

---

**L'art. 10 del DL 83/2014 riconosce alle imprese alberghiere, per il 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute (fino a 200.000,00 euro) relative agli interventi di ristrutturazione agevolati, le cui modalità operative sono state recentemente regolamentate dal decreto attuativo 7.5.2015, pubblicato sulla G.U. 17.6.2015.**

### Contenuto del decreto 07.05.2015

Tipologie di strutture alberghiere ammesse

Tipologie di interventi agevolabili, nell'ambito di quelli previsti dalla norma agevolativa

Soglie massime di spesa ammissibile per ciascuna voce di spesa sostenuta

criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta

Procedura per il riconoscimento ed utilizzo del credito d'imposta;

Modalità di recupero dell'agevolazione in caso di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 1 co. 6 del dl 40/2010

modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa

**L'agevolazione non ha natura automatica, nel senso che la stessa viene riconosciuta mediante un'apposita procedura nel rispetto delle risorse complessivamente stanziare.**

Periodo d'imposta	Risorse stanziare
2015	20.000.000,00
2016	50.000.000,00
2017	50.000.000,00
2018	50.000.000,00
2019	50.000.000,00
Totale risorse stanziare	220.000.000,00

### Beneficiari dell'Agevolazione

---

Possono beneficiare dell'agevolazione "*le imprese alberghiere esistenti all'1.1.2012*". Secondo quanto precisato **dal citato decreto attuativo per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico**, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, **in camere situate in uno o più edifici.**

Sono strutture alberghiere, **ai fini della fruizione del credito d'imposta in argomento, le seguenti strutture ricettive.**

Tipologia struttura	Definizione
<b>Alberghi</b>	Gli alberghi sono <b>esercizi ricettivi aperti al pubblico</b> , a gestione unitaria, <b>che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri servizi accessori</b> (quali ristorante, prima colazione, ecc.) <b>in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili</b> (art. 9 co. 2 del codice del turismo).
<b>Villaggi albergo</b>	I <b>villaggi albergo sono gli esercizi</b> dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, <b>caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso</b> e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela (art. 9 co. 4 del codice del turismo).
<b>Residence turistico-alberghieri</b>	<b>Le residenze turistico-alberghiere</b> (o alberghi residenziali) <b>sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria</b> , ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, <b>che offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali</b> , dotate di servizio autonomo di cucina (art. 9 co. 5 del codice del turismo).

### **Beni oggetto dell'agevolazione**

**Il credito d'imposta** di cui all'art. 10 del DL 83/2014 **è riconosciuto per le spese relative ai seguenti interventi.** In particolare, secondo quanto ribadito nel contesto del citato decreto, il credito in esame spetta per gli "interventi di maggiore rilevanza" con riferimento alle seguenti spese:

<b>Interventi di ristrutturazione che possono beneficiare del bonus</b>
Spese di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d), DPR n. 380/2001 ossia: → di <b>manutenzione straordinaria</b> ; → di <b>restauro e risanamento conservativo</b> → di <b>ristrutturazione edilizia</b> .
Spese di <b>incremento dell'efficienza energetica</b> .
Spese per <b>l'eliminazione delle barriere architettoniche</b> ex Legge n. 13/89 e DM n. 236/89, tenendo conto anche "dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità".
Spese per "ulteriori interventi", comprese quelle <b>sostenute per l'acquisto di mobili e di</b>

#### **componenti d'arredo purchè gli stessi:**

- siano destinati **esclusivamente all'arredo degli immobili oggetto dei predetti interventi;**
- non siano **ceduti a terzi né destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa** "prima del secondo periodo d'imposta successivo

La quota destinata a tali interventi **non può essere superiore al 10% delle risorse stanziata ai fini della concessione del bonus in esame pari a € 20 milioni per il 2015 e a € 50 milioni per gli anni dal 2016 al 2019.**

#### **OSSERVA**

L'art. 10 del DL 83/2014 **ricomprende tra gli interventi agevolati anche quelli di eliminazione delle barriere architettoniche**, in conformità alla L. 9.1.89 n. 13 e al DM 14.6.89 n. 236 (ad esempio, accessibilità e libero uso dei bagni e stanze), **anche tenendo conto dei principi della "progettazione universale"** di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13.12.2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della L. 3.3.2009 n. 18.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto **in favore delle imprese alberghiere anche per le spese relative a ulteriori interventi**, compresi quelli per l'acquisto di beni mobili e componenti di arredo. A tal fine, **è dedicata una quota pari al 10% delle risorse complessive per ciascun anno.** Tali beni, purché nuovi, devono essere:

- **destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati sopra esposti** (ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, efficientamento energetico);
- **conservati per il "periodo di sorveglianza"** previsto dalla norma agevolativa

#### **Acquisto di mobili e componenti d'arredo**

**Acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine / attrezzature professionali per la ristorazione**, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, **macchine per il lavaggio delle stoviglie** / tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

**acquisto di mobili / complementi d'arredo da interno e da esterno**, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

**acquisto di mobili fissi** quali, tra gli altri, arredi fissi per il bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

**acquisto di pavimentazioni di sicurezza**, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi / sportive pertinenziali;

acquisto di **arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere** all'interno delle strutture ricettive.

**Sono, invece, esclusi gli interventi di semplice manutenzione "ordinaria"** di cui all'art. 3 co. 1 lett. a) del DPR 380/2001, vale a dire gli **interventi edilizi** che riguardano le **opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione** delle **finiture** degli **edifici** e quelle necessarie ad **integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti**.

### **Determinazione dell'agevolazione**

L'**agevolazione**, riconosciuta limitatamente a determinati periodi d'imposta, **consiste in un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute** (con un limite massimo di spesa pari ad €200.000,00). Pertanto, il **credito d'imposta massimo è pari a 60.000,00 euro** (30% di 200.000,00 euro)

#### **OSSERVA**

Il credito d'imposta è **riconosciuto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 83/2014** (1.6.2014) e **per i due successivi (art. 10 co. 1 del DL 83/2014)**. Pertanto, **con riferimento ai soggetti "solari", il credito d'imposta spetta per il 2014, 2015 e 2016**.

Il **credito d'imposta è riconosciuto per le spese agevolabili "sostenute" nei suddetti periodi d'imposta**. Al fine di individuare il **momento di effettivo sostenimento delle spese**, in attesa di chiarimenti relativi all'agevolazione in commento, occorre fare riferimento alle regole previste dall'art. 109 del TUIR per la competenza fiscale.

#### **Momento di sostenimento delle spese**

<b>Beni mobili</b>	Le spese di acquisizione di beni mobili si considerano sostenute <b>alla data di consegna o spedizione ovvero</b> , se successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (art. 109 co. 2 lett. a) del TUIR).
<b>Servizi</b>	<b>Le spese di acquisizione di servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate</b> (art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR).

Il credito d'imposta deve essere:

→ **ripartito in tre quote annuali di pari importo;**

**OSSERVA**

L'importo massimo annuo delle spese agevolabili risulta, quindi, pari a € 666.667. Detto limite consente, infatti, di rispettare l'ammontare massimo di credito d'imposta spettante ( $666.667 \times 30\% = 200.000$ ).

→ **utilizzato esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento).

**OSSERVA**

Per espressa previsione normativa, **la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile non prima dell'1.1.2015.**

Pertanto, **per un soggetto "solare"** che sostiene le spese relative agli interventi agevolati nel periodo d'imposta 2014, **la prima quota del credito d'imposta è utilizzabile dall'1.1.2015**. Si osserva, tuttavia, che **la limitazione temporale è stata prevista soltanto con riferimento al periodo d'imposta in corso all'1.6.2014**; di conseguenza, per le spese sostenute da un soggetto "solare" nel 2015, la prima quota dovrebbe essere utilizzabile a partire dallo stesso 2015.

**OSSERVA**

È bene rammentare che, l'ammontare della spese che danno **diritto al credito di cui trattasi debba risultare da apposita attestazione rilasciata da parte del:**

- **Presidente del Collegio sindacale;**
- **Revisore legale iscritto** nel relativo Registro;
- **professionista iscritto nell'Albo dei Dottori commercialisti** ed esperti contabili, dei periti commerciali o dei Consulenti del lavoro;
- **Responsabile del CAF.**

**Procedura per il riconoscimento**

---

---

L'art. 5 del Decreto attuativo precisa che il **soggetto che intende usufruire dell'agevolazione deve presentare**, in via telematica, una **specifica domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, le cui modalità telematiche **che si sarebbero dovute definire entro lo scorso 15.08.2015**

Ebbene, nel rispetto del suddetto termine, Il **Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo ha reso note**, in un'apposita Guida, **le modalità telematiche e i termini di presentazione delle istanze per accedere al credito d'imposta.**

L'istanza per accedere all'agevolazione relativa ai costi 2014 **deve essere presentata in forma telematica**, assieme all'attestazione di effettività delle spese sostenute, **tramite il Portale dei Procedimenti** (<https://procedimenti.beniculturali.gov.it>) .



**Secondo la Guida pubblicata sul sito internet del Ministero, la procedura di accesso all'agevolazione si distingue nelle seguenti fasi.**

### **Fase 1: fase di preparazione**

**Dalle ore 10,00 del 15 settembre 2015 fino alle ore 16,00 del 09 ottobre 2015**, il legale rappresentante dell'impresa - **può registrarsi sul Portale dei Procedimenti.**

<b>Dati necessari per procedere alla registrazione sul portale dei procedimenti</b>	
<b>Riempire i campi relativi a</b>	<b>Nome e cognome</b>
<b>dati personali del legale</b>	<b>sex</b>
<b>rappresentante</b>	<b>sigla provincia di nascita</b>
	<b>luogo di nascita</b>

	→ data di nascita → codice fiscale → casella di posta elettronica
Riempire i campi relativi alla residenza del legale rappresentante:	→ Nazione → Provincia → Comune → Indirizzo
Riempire il campo facoltativo	→ Recapito telefonico
Autorizzare il trattamento dei dati da parte dell'Amministrazione o soggetti terzi ai soli fini della gestione dei procedimenti, barrando la casella dedicata	
Cliccare sul pulsante INVIA in alto a sinistra della pagina web	

**Dopo l'invio dei dati**, il legale rappresentante **riceverà entro un'ora**, nella propria casella di posta indicata, **una prima e-mail generata automaticamente**, nella quale sono indicati 2 collegamenti ipertestuali per:

- **annullare la registrazione;**
- **confermare la registrazione per tutti i Procedimenti presenti nel Portale.**

**Dopo aver confermato la registrazione**, il legale rappresentante riceverà entro un'ora **una seconda e-mail contenente:**

- **notifica dell'effettiva registrazione al Portale dei Procedimenti;**
- **notifica dell'effettiva abilitazione al procedimento TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE;**
- **Codice d'accesso per il Portale Procedimenti.**

#### OSSERVA

**Non occorre registrarsi qualora si abbia già ricevuto le credenziali d'accesso in occasione della presentazione dell'istanza per tax credit digitalizzazione**

**Con il codice ricevuto**, il legale rappresentante può **entrare nel Portale dei Procedimenti**, accedere alla pagina del menu principale **e cliccare sul link:**



[Scegli un procedimento](#)

Visualizza la lista dei procedimenti



## OSSERVA

In tal modo accede alla pagina dove può **attivare tanti procedimenti relativi al TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE** quante sono le imprese che rappresenta. Ogni procedimento verrà contraddistinto da un proprio identificativo. **Peraltro, il rappresentante legale già accreditato** in passato presso il Portale dei Procedimenti **può direttamente attivare dal menu principale il procedimento relativo al TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE**

Sucessivamente, **il legale rappresentante potrà compilare l'istanza con la relativa attestazione di effettività delle spese sostenute.**



## Compila la richiesta

Inserisci o visualizza i dati della richiesta

### Dati da inserire nell'istanza

Codice fiscale dell'impresa

Denominazione,

Se è ditta individuale

La tipologia della struttura alberghiera ammessa al beneficio

Costo complessivo degli interventi

Ammontare totale delle spese eleggibili

Il credito d'imposta spettante

Nome e cognome, codice fiscale e ruolo in base al quale il soggetto autorizzato attesta, con l'apposizione della propria firma digitale, l'effettività delle spese sostenute

## OSSERVA

Il rappresentante legale dovrà dichiarare, in sostituzione di atto di notorietà, di non aver ricevuto contributi "de minimis", oppure di averne usufruito durante l'esercizio finanziario in corso o nei due precedenti, specificandone l'ammontare.

**Terminata la compilazione dell'istanza** e della relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute **è necessario salvare i due documenti sul proprio Personal Computer o altro dispositivo, mediante gli appositi comandi "Scarica PDF Genera documento PDF".**

[Scarica PDF](#)

Genera documento PDF

**Il Portale dei Procedimenti produce in formato PDF:**

- **l'istanza** comprensiva di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli aiuti "de minimis" eventualmente ricevuti, che il legale rappresentante deve sottoscrivere digitalmente;
- **l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute**, che deve essere firmata digitalmente dal soggetto autorizzato.

[Scarica PDF](#)

Genera attestazione PDF

Eseguita la suddetta procedura, **il legale rappresentante dovrà recapitare in formato elettronico l'ATTESTAZIONE scaricata in formato PDF** al soggetto autorizzato a certificare l'effettività delle spese sostenute, **mediante l'apposizione della propria firma digitale sul documento originale**. Infine, **dovrà caricare l'istanza che ha già firmato digitalmente e l'attestazione firmata digitalmente dal soggetto autorizzato, seguendo il seguente percorso:**

- **entra nel Portale dei Procedimenti con il proprio codice**
- **accede al MENU PRINCIPALE e clicca sul link:**




[Scegli un procedimento](#)  
Visualizza la lista dei procedimenti

- **seleziona il procedimento non ancora inviato dal box denominato:**
  - **Richieste da compilare**
  - **Elenco delle richieste non ancora inviate**
  - **clicca il link:**




[Compila la richiesta](#)  
Inserisci o visualizza i dati della richiesta

- scorre fino all'ultima pagina e allega l'istanza con relativa attestazione, reciprocamente e debitamente sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante e dal soggetto autorizzato, mediante i seguenti pulsanti:



**Allega Istanza Tax Credit digitalizzazione**



**Allega Attestazione Tax Credit digitalizzazione**

## Fase 2: fase di presentazione delle domande

**Dalle ore 10:00 del 12 ottobre 2015 fino alle ore 16 del 15 ottobre 2015, si potrà procedere,** secondo quanto definito nella Guida del MiBACT, **all'invio telematico della domanda,** corredata dall'attestazione di effettività delle spese sostenute. Nello specifico, **il legale rappresentante** che ha già caricato nel Portale dei Procedimenti l'istanza e l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute, firmate digitalmente nei modi sopra esposti:

- **entra nel Portale dei Procedimenti** con il proprio codice d'accesso e accede al menu principale



Scegli un procedimento

Visualizza la lista dei procedimenti

- **sceglie dal box dedicato il procedimento;**  
→ **utilizza l'apposito pulsante "Invia la richiesta";**



**Invia la richiesta**

- **ottiene una ricevuta con indicazione della data e dell'ora di acquisizione dei documenti,** valida per la definizione della graduatoria nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo dell'istanza.

Poiché le istanze sono ammesse in **relazione all'ordine cronologico di presentazione delle domande, il 12 ottobre rappresenta il c.d. "click day".**

**Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2015 il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo:**

- **verificherà i dati soggettivi**, oggettivi e formali delle domande e;
- **redigerà la relativa graduatoria in base all'ordine cronologico d'arrivo.**

**Il 16 dicembre il Ministero provvederà, quindi, alla pubblicazione sul proprio sito internet dell'elenco delle domande ammesse, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.**

<b>Tabella riassuntiva crono-programma 2015</b>	
<b>15 settembre ore 10:00 – 9 ottobre ore 16:00</b>	<b>Registrazione del legale rappresentante</b> Inserimento <b>dati per la produzione dell'istanza</b> → <b>Produzione dell'istanza e relativa attestazione</b> dell'effettività delle spese sostenute → <b>Caricamento sul Portale dei Procedimenti dell'istanza</b> e relativa attestazione dell'effettività delle spese sostenute, entrambe firmate digitalmente.
<b>12 ottobre ore 10:00 – 15 ottobre ore 16:00</b>	<b>Invio telematico della domanda</b> corredata <b>dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute</b>
<b>16 ottobre – 15 dicembre</b>	<b>Verifica da parte del Ministero dei beni</b> e delle attività culturali e del turismo degli elementi soggettivi, oggettivi e formali riportati nelle istanze
<b>16 dicembre</b>	<b>Pubblicazione dell'elenco delle istanze ammesse</b> nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**